

Il Credito agli Agricoltori

È della massima importanza l'argomento riflettente al credito agricolo, sul quale si è scritto e discusso molto, senza però, in alcune regioni, avere fatto neppure un passo verso la soluzione di questo importantissimo problema.

L'Italia è essenzialmente agricola; un terzo dei suoi abitanti attende alla coltivazione della terra; dunque è tempo che le classi agiate si destino una volta dal torpore in cui sono vissute fino ad oggi, per occuparsi un po' più di quegli infelici lavoratori i quali e salute e vita consumano per mantenere gli ozii degli altri.

In mezzo allo spettacolo consolante della civiltà che si avanza, non mancano fatti che rattristano grandemente. Giovano molto le esposizioni dalle quali si arguisce il grado di progresso a cui è giunto un paese, ma bisogna convenire che noi procediamo con una lentezza deplorabile nel dar forma e indirizzo alla civiltà operaia. Nei congressi agricoli, imitando il sistema seguito nell'aula

ai grandi interessi della nazione, tutti danno prova di quella loquacità che è la malattia del giorno; e' una specie di gara nel far progetti e proposte pel miglioramento dell'industria agraria, riconoscendo la necessità imprescindibile di provvedere al credito della negletta classe dei contadini e dei piccoli proprietari della terra, ma questo entusiasmo momentaneo come fuoco fatto presto svanisce e sfuma, ciò che prova che in generale gli uomini sono fiacchi, snervati e manca in essi quella tenacia di propositi, quella fermezza d'animo, quella fede profonda nel bene, senza di che le nobili iniziative abortiranno e le cause più giuste e umanitarie non trionferanno mai.

Se vi appagate degli applausi, che accolsero le vostre parole, delle strette di mano e dei rallegramenti che ne seguirono, la vostra vanità è soddisfatta, ma certamente siete più da compiangere che da invidiare: se vi commuovono invece le dure condizioni di vita dei lavoratori della terra, se vi addolora lo abbandono in cui si trovano le classi inferiori, se avete senno e cuore, non lasciate passare neppure un giorno senza adoprarsi in favore delle nostre popolazioni agricole degne dell'appoggio e di tutta la vostra protezione. A quanti desiderano e amano di vedere migliorata la condizione della numerosa e benemerita classe degli agricoltori, raccomando l'istituzione delle Casse Rurali di Prestiti — sistema Raiffeisen — La prima Cassa Rurale venne fondata il 20 giugno 1883 dal dott. Leone Wollemborg nel piccolo comune di Loreggia (Provincia di Padova) e tale istituzione incontrò tanto favore e simpatia che in breve tempo di queste Casse Rurali se ne ebbero poco meno di trenta. Indi si costituì un comitato in Lombardia composto di deputati e di altre egregie persone per la diffusione di queste unioni cooperative allo scopo utile e veramente necessario che queste

quelle che si alimentano col lavoro e col risparmio.

Ma a rialzare la condizione dell'industria agraria, adoprando ancora per veder sorgere accanto alle Casse Rurali le cantine sociali, i Sindacati Agrari o le Banche Agrarie, istituzioni tutte indispensabili e necessarie per recar giovamento ai contadini e ai piccoli possessori di terreni. Senza queste istituzioni l'agricoltura non risorgerà, nonostante le conferenze, le biblioteche e le esperienze di concimi artificiali, cose tutte bellissime e utilissime ma che sono impari ai bisogni dell'agricoltura. Oggi tutto si fa a colpi di gran cassa e a squilli di tromba, e i più piccoli fatti ed avvenimenti si ingigantiscono come se si fosse salvata la patria da un pericolo. È tempo di finirli con le esagerazioni.

Sapete quando progrediremo veramente? allorché gli uomini saranno convinti che la vita impone obblighi e doveri infiniti e tutti coopereremo pel bene delle classi inferiori, cercando che il proprio nome resti ignorato e nascosto, senza gelosie, senza ambizioni, senza mira d'interesse soprattutto. In quel giorno l'umanità, trionfando soprattutto il senso morale, avrà ottenuta la più grande delle vittorie, la più preziosa delle conquiste.

Le riforme nel servizio postale

La Gazzetta Ufficiale del 7 ha pubblicato il seguente decreto:

1. Ferme rimanendo le attribuzioni delle collettorie postali di 1. classe, sono affidate a tutti gli altri agenti rurali delle poste (collettori di 2. classe e portalettere) le attribuzioni che seguono, in aggiunta a quelle dell'accettazione e del recapito delle corrispondenze ordinarie e dei pacchi pure ordinari:

a) accettazione di corrispondenze da raccomandare e distribuzione di quelle raccomandate in arrivo, con o senza assegni, nel limite per questi di lire 50;

b) accettazione di corrispondenze da assicurare, e distribuzione di quelle assicurate in arrivo fino a lire 50;

c) accettazione e distribuzione di pacchi postali con dichiarazione di valore fino a lire 50 gravati di assegni pure fino a lire 50;

d) accettazione di vaglia in arrivo da essere riscossi negli uffici a cui i detti agenti sono aggregati o di denaro per farne emettere, nel limite sempre di lire 50 per operazione.

e) alienazione e pagamento di cartoline-vaglia.

2. I collettori postali di 2. classe e gli altri agenti rurali da nominarsi, dovranno avere prestato in precedenza una garanzia di lire 200, o mediante cauzione in rendita del debito pubblico, o con deposito in numerario nella cassa dei depositi e prestiti, o mediante fidejussione di due persone solventi ed accette all'Amministrazione.

4. Per gli agenti già in servizio, che sono provveduti di una cauzione di

lire 120, nei sensi dell'art. 7 del regio decreto del 26 aprile 1885, n. 3094 (serie 3), tale cauzione rimarrà invariata.

Quelli che ne mancano dovranno prestare la garanzia di lire 200, di cui nel precedente art. 2. entro tre mesi dal giorno della pubblicazione del presente decreto, il quale termine potrà per ragioni speciali essere protratto per taluni di essi di altri tre mesi, con decreto del Ministro delle Poste e dei Telegrafi.

Le tasse di bollo e registro per gli atti di cauzione o di fidejussione degli agenti già in servizio, faranno carico al bilancio del Ministero delle Poste e dei Telegrafi e saranno pagate coi fondi stanziati pel servizio rurale.

4. Anche la garanzia dei collettori postali di 1. classe, prescritta cogli art. 2 e 3 del regio decreto del 4 febbraio 1883, n. 1245, potrà essere prestata mediante fidejussione come sopra e non dovrà essere inferiore a lire 500 per i collettori da nominarsi, ferme rimanendo le garanzie attuali per i collettori già in servizio.

5. Il presente decreto avrà effetto dal giorno che sarà determinato con decreto del nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi.

Numeri del Lotto

Estr. di Torino delli 31 Dicembre

56 — 90 — 51 — 89 — 26

LA SETTIMANA

Politeama — Un manifesto affisso alle cantonate della città avverte il pubblico che domenica 1 gennaio 1893 cominceranno le veglie danzanti. Esse dureranno dalle 8 e un quarto alla mezzanotte; i ballabili saranno eseguiti dalla Società Filarmonica. Il teatro è ben addobbato: la galleria è ridotta a palchi.

Furto dell'Ospedale — Pare che siano poste le mani sui malviventi, che tanto diedero da fare alla autorità per ricercarli: qualcuno fu già identificato ed assicurato in potere della giustizia. Tanto meglio! Sarà difficile, anzi impossibile riavere il danaro rubato: pazienza! Almeno i ladri saranno puniti. Non diciamo altro per non intralciare la istruttoria.

Sabato 7 gennaio prossimo venturo avrà luogo la inaugurazione dell'anno giuridico presso il nostro Tribunale. Il discorso d'inaugurazione verrà letto dall'egregio sig. giudice Valdemarca. Vi assisterà un nostro collaboratore, il quale non mancherà di daro un ampio resoconto.

Casino — I giovani brillanti della nostra città vogliono finire allegramente l'anno, dando una veglia danzante, che siano sicuri riuscirà splendidamente. Alle signore verrà offerto un bel calendario-ricordo. Sarà al solito una festa di famiglia, con allegria schietta di buona lega senza ombra di musonaria.

Ci si narra che si sta per impiantare un nuovo circolo nei locali già occupati dal cessato circolo di commercio.

Spiriti? — Da varie sere, tra le sette e le otto, in via Viterbo Emanuele succede una sconsuetudine, che non ci pare possibile. Un anonimo lancia dalla finestra certe materie da cui non si estraggono profumi, con molta noia e peggio di taluno che fu colto da questi proiettili di nuovo genere. Il bravo Zunino a capo delle nostre guardie, ha fatto quanto stava in lui per scoprire il bello spirito che si piglia questi gusti, e non vi è riuscito. Le donnaiuole parlano di streghe, stregoni. È cosa che fa ridere! Il bell'umore sarà scoperto e punito per la sua infelice idea.

Per i commessi postali — Sono lietissimo di poter annunziare che S. E. il ministro Finocchiaro Aprile ha provveduto affinché anche questi, abbiano il tanto desiderato libretto ferroviario col quale godere le riduzioni sul prezzo dei biglietti.

Lode pertanto a S. E. che ha dato prova di non disconoscere i diritti dei benemeriti commessi, mostrando con ciò quanto essi gli stiano a cuore.

Sua Eccellenza ha pure fatto altre utilissime riforme, poiché nel suo nuovo organico presentato testè in Parlamento vi ha compreso pure i commessi.

Si spera per queste riforme, come pure pella petizione redatta dal commesso signor Pini di Bellagio, e che fra poco andrà in discussione in Parlamento, l'appoggio del caro e studioso nostro illustrissimo cav. Maggiorino Ferraris nonché dello infaticabile e laborioso deputato C. Borgatta.

X. Y. Z.

Divieto di vendita di talee, magliuoli e barbatelle di viti sui mercati delle provincie di Cuneo, Torino ed Alessandria — Il ministro di agricoltura industria e commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888, n. 5258;

Visto il ministeriale decreto 24 settembre 1889, che vieta la vendita sui taluni pubblici mercati delle talee e barbatelle di viti;

Visto il ministeriale decreto 6 luglio 1892, che regola le esportazioni dai comuni fillosserati o sospetti;

Visti i voti del congresso antifillosserico tenutosi in Asti il 4, 5 e 6 maggio 1892;

Sentita la commissione consultiva per la fillossera;

Decreta: Art. 1. Il divieto di vendita sui pubblici mercati delle talee, dei magliuoli e delle barbatelle di viti, emanato col ministeriale decreto 26 settembre 1889, è esteso ai mercati delle provincie di Cuneo, Torino ed Alessandria;

Art. 2. I prefetti delle anzidette provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 Novembre 92.

Pel Ministro — N. MIBALTA.